

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, PELLEGRINI e RUGGERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

#### Miglioramenti ai pensionati degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Da molto tempo è in atto nel settore dei pensionati degli enti locali una ingiusta sperequazione concernente il trattamento corrisposto in relazione alla data del collocamento a riposo; con legge 11 aprile 1955, n. 379, è stato ridisciplinato il trattamento di previdenza dei dipendenti degli enti locali, ma con decorrenza dal 1° gennaio 1954, cosicchè le nuove norme non hanno avuto applicazione per tutti coloro che sono stati collocati a riposo fino al dicembre 1953.

Nè i miglioramenti apportati a favore di questi ultimi prima con la legge 27 dicembre 1953, n. 966 (chè anzi questa all'atto pratico si appalesò insufficiente anche dal punto di vista tecnico) e poi con la più recente legge 23 ottobre 1956, n. 36, hanno notevolmente modificato la situazione. Sicchè attualmente i titolari di pensioni degli enti locali, amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sono divisi in due categorie: coloro che sono stati collocati a riposo a partire dal 1° gennaio 1954, ai quali è integralmente applicata la nuova disciplina della legge n. 379 del 1955; coloro che sono stati collocati a riposo prima della data suddetta, ai quali invece si applica la complessa disciplina, risultante da numerose leggi, che

comporta però in pratica dei trattamenti di gran lunga inferiori, talvolta pari anche a circa il 50 per cento di quelli assicurati, a parità di anzianità di servizio e di grado, con la citata legge n. 379.

La situazione è in realtà grave perchè da circa 3 anni ormai permane la sperequazione sopra indicata, in contrasto con un principio che la nostra legislazione, in armonia con la più elementare giustizia sociale, ha ormai adottato in quasi tutti i settori dei pensionati: il principio cioè di assicurare, a parità di grado e di servizio, uguale pensione, mediante riliquidazione delle vecchie pensioni da effettuarsi ogni qual volta il trattamento pensionistico viene modificato e migliorato.

Lo Stato anche in occasione dei miglioramenti apportati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dell'11 gennaio 1956 e con la legge 11 luglio 1956, n. 734, ha provveduto alla riliquidazione delle vecchie pensioni con i medesimi criteri; l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha mancato di considerare sul medesimo piano vecchie e nuove pensioni, sia con la legge 4 aprile 1952, n. 218, sia con la legge n. 55 del 20 febbraio 1958.

In sostanza la disparità di trattamento in relazione alla data del collocamento a

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riposo non solo viola la più elementare giustizia sociale, ma, per quanto possa in teoria essere giustificata talvolta da ragioni di ordine finanziario od attuariale, appare manifestamente iniqua agli occhi di tutti ed in particolare degli interessati, che di quelle ragioni naturalmente non possono rendersi conto.

Nel caso dei pensionati degli enti locali poi non esistono nemmeno ragioni di ordine finanziario, perchè, come è noto, gli avanzi della Cassa di previdenza del Ministero del tesoro sono notevoli e largamente sufficienti a sopportare le spese della perequazione, senza intaccare le riserve attuariali.

E d'altra parte esiste un preciso impegno del Governo e del Parlamento per la perequazione da lungo tempo richiesta. Tale impegno fu prima assunto dal Governo nel luglio 1956 davanti alla Commissione finanze e tesoro del Senato, quindi fu formalmente ribadito nel settembre dello stesso anno dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati che, nell'approvare in sede deliberante la legge 23 ottobre 1956, n. 1236, rilevò con un ordine del giorno che il problema della perequazione delle vecchie pensioni degli enti locali non poteva dirsi integralmente risolto e fece voti per la sua pronta definizione.

Il problema fu quindi ripetutamente e continuamente rinviato dal Ministero del tesoro in attesa della definitiva approvazione del bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Detto bilancio è ormai stato approvato e dalle sue risultanze è chiaramente emersa la disponibilità necessaria per perequare tranquillamente le vecchie alle nuove pensioni; il provvedimento non può essere rimandato.

Per il sistema finanziario in vigore, della capitalizzazione basata sul contributo medio generale, gli Istituti suddetti hanno accantonato cospicue riserve matematiche, perchè l'onere delle pensioni corrisposte as-

sorbe solo una parte dei contributi annuali versati dagli interessati e dagli enti locali.

A prescindere da qualsiasi eventuale riforma del sistema (in verità da più parti auspicata, verso indirizzi più resistenti alla svalutazione del patrimonio, e, per quanto riguarda le liquidazioni, verso la adozione di modalità più semplici di quelle attuali), allo stato, data la consistenza patrimoniale degli Istituti (che si aggira sui 200 miliardi) è possibile estendere senza preoccupazioni l'adeguamento nel senso richiesto. Anche perchè l'adeguamento riguarda pensionati in genere di età molto avanzata, e di conseguenza la capitalizzazione da effettuarsi deve essere riferita ad un più breve periodo in relazione ai coefficienti di mortalità.

In considerazione del tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge n. 379 del 1955 e dagli aumenti di retribuzione maturati nel frattempo (in relazione alle norme emanate per gli statali in base alla legge delega, che hanno comportato dei miglioramenti anche per i pensionati degli enti locali), la proposta di legge prevede all'articolo 1 anzitutto la determinazione della retribuzione annua contributiva riferendola alla data del 1° gennaio 1957, anzichè al 1° gennaio 1954. In conseguenza lo stesso articolo stabilisce la riliquidazione sulla base di tale retribuzione delle pensioni relative a cessazione dal servizio compresa tra il 31 dicembre 1953 e il 1° gennaio 1957.

L'articolo 2 ha lo scopo di eliminare la grave sperequazione cui sopra si è fatto accenno, disponendo appunto la riliquidazione di tutte le pensioni relative a cessazione dal servizio anteriore al 31 dicembre 1953, mediante applicazione delle norme della legge n. 379, sulla base della retribuzione al 1° gennaio 1957, e fermo restando il numero degli anni di servizio sui quali la pensione è già stata liquidata.

È parso giusto ai sottoscritti presentatori stabilire per queste ultime la decorrenza dal 1° gennaio 1954, allo scopo di eli-

## LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

minare per intero — con l'attribuzione dei relativi arretrati — le inique conseguenze della sperequazione già sancita a carico di una parte dei pensionati.

L'articolo 4 infine reca disposizioni per le pensioni ad onere ripartito e per ragioni di ordine pratico stabilisce il principio dell'obbligo dell'ente che provvede al pagamento della pensione, di erogarla per intero nella nuova misura, salvo la rivalsa per la definitiva attribuzione degli oneri.

L'articolo 5 della proposta di legge sancisce infine l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale che recita:

« Quando nella fissazione del trattamento economico o di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato,

tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti ».

Si tratta di eliminare più che altro un ostacolo di ordine giuridico che impedirebbe la estensione ai dipendenti degli enti locali, sia ai fini del trattamento economico che di quiescenza, delle norme riguardanti i dipendenti statali nel caso in cui il regolamento dell'ente locale non abbia previsto esplicitamente che dette norme si applicano in caso di successive modificazioni.

Anche se alcuni enti locali hanno adottato in verità provvedimenti equitativi diretti a superare il draconiano principio che si propone di abrogare e le autorità li hanno più di una volta benevolmente considerati, la proposta abrogazione è quanto mai opportuna e necessaria.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La retribuzione annua contributiva, di cui all'articolo 17 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è riferita, anziché al 1° gennaio 1954, al 1° gennaio 1957.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e della Cassa di previdenza per gli insegnanti di asilo o di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1953 ma anteriori al 31 dicembre 1956, sono riliquidate sulla base della retribuzione annua contributiva riferita al 1° gennaio 1957 del personale in attività di servizio di grado pari o assimilabile.

## Art. 2.

Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico totale o parziale della Cas-

sa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e della Cassa di previdenza per gli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953, sono riliquidate con i seguenti criteri:

a) si considera la retribuzione annua contributiva alla data del 1° gennaio 1957 del personale di grado pari o assimilabile in attività di servizio dello stesso ente dove l'interessato prestava servizio all'atto del collocamento a riposo, con applicazione delle norme contenute nell'articolo 2 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

b) fermo restando il numero degli anni di servizio, si applicano alla retribuzione annua determinata come al precedente punto a), le norme dell'articolo 17 della legge n. 379 citata.

## Art. 3.

Le riliquidazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza rispettivamente dal 1° gennaio 1957 e dal 1° gennaio 1954.

## Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche a tutte le pensioni ad onere ripartito.

La nuova pensione risultante dall'applicazione delle disposizioni stesse è attribuita ai rispettivi enti per quote proporzionali alle rispettive quote di pensione originaria; l'ente che provvede al pagamento è tenuto a corrisponderla nella misura intera, salvo rivalsa per le quote che non sono a suo carico.

## Art. 5.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383.

I miglioramenti di cui ai primi tre articoli della presente legge devono anche essere corrisposti dalle Province, dai Comuni, dai relativi Consorzi e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che corrispondono direttamente ed a proprio carico le pensioni o quote di esse.